



Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio nell'Emilia

**REGOLAMENTO e CRITERI GENERALI
PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
E L'INDIVIDUAZIONE
DEI SOGGETTI AFFIDATARI**

Approvato con atto del Consiglio Comunale n° 39 del 29.12.2016

INDICE

TITOLO 1° - PRINCIPI GENERALI E FORME GESTIONALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Capo 1° - Principi generali			
Art. 1 -	Definizioni	Pag.	4
Art. 2 -	Oggetto e finalità	"	5
Art. 3 -	Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali	"	6
Capo 2° - Forme di gestione			
Art. 4 -	Forme di gestione degli impianti sportivi e potenziali soggetti affidatari	"	7
Art. 5 -	Utilizzo degli impianti sportivi	"	7
Art. 6 -	Attività sportive realizzate negli impianti e uso pubblico/sociale degli stessi	"	8

TITOLO 2° - DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Capo 1° - Disciplina dell'affidamento della gestione			
Art. 7 -	Normativa, requisiti e criteri applicabili		9
Art. 8 -	Affidamento diretto della gestione		9
Art. 9 -	Affidamento della gestione mediante confronto concorrenziale		9
Art. 10 -	Requisiti soggettivi per la partecipazione alle procedure	"	9
Art. 11 -	Criteri generali per la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione	"	10
Art. 12 -	Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi		12
Art. 13 -	Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipanti o controllati dall'Amministrazione		12
Art. 14 -	Modalità di affidamento		12
Capo 2° - Formalizzazione del rapporto di affidamento della gestione			
Art. 15 -	Rapporto tra Amministrazione e soggetto affidatario della gestione		13
Art. 16 -	Elementi particolari del rapporto del rapporto tra Amministrazione e terzo gestore		15
Art. 17 -	Durata dell'affidamento a terzi della gestione		15
Capo 3° - Disposizioni per l'assegnazione degli spazi all'interno degli impianti sportivi comunali			
Art. 18 -	Destinatari dell'assegnazione di spazi e criteri di priorità		16
Art. 19 -	Modalità di utilizzo degli impianti		17
Art. 20 -	Disposizioni sull'accesso e l'uso di impianti, spazi e attrezzature e relative responsabilità		18
Art. 21 -	Pubblicità		20
Art. 22 -	Penalità e sospensioni		20
Art. 23 -	Criteri per la definizione delle tariffe		21

TITOLO III° - VERIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Capo 1° - Verifiche e controlli	
Art. 24 - Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione	23
Art. 25 - Rendiconto della gestione degli impianti sportivi	23
Art. 26 - Disposizioni transitorie e di rinvio	24
Art. 27 - Entrata in vigore	24

ALLEGATO A: Classificazione degli impianti sportivi castelnovesi	25
--	----

NOTE: Regolamento pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelnovo di Sotto dal giorno 11.01.2017 al 26.01.2017

Regolamento in vigore dal 27.01.2017

Titolo I° – Principi generali e forme gestionali degli impianti sportivi

Capo I° – Principi generali

Art.1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “**Amministrazione**”, il Comune di Castelnuovo di Sotto;
- b) per “**impianto sportivo**”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia afferente ad istituzioni scolastiche;
- c) per “**attività sportiva**”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per “**anno sportivo**” o “**stagione sportiva**” si intende il periodo, a cavallo di 2 anni solari, in cui viene svolta in modo ininterrotto l'attività sportiva (di norma da agosto/settembre a maggio/giugno);
- e) per “**SSD**”, società sportiva dilettantistica, soggetto che pratica attività sportive senza fini di lucro né possibilità di distribuire utili; differisce dalla ASD sotto vari aspetti (minore responsabilità per gli amministratori, voto capitaro limitato ai soci e non a tutti praticanti l'attività sportiva, maggiori spese ed oneri gestionali, ecc...)
- f) per “**ASD**”, associazione sportiva dilettantistica, soggetto che pratica attività sportive senza fini di lucro né possibilità di distribuire utili; differisce dalla SSD sotto vari aspetti (maggiore responsabilità per gli amministratori, voto capitaro a tutti gli associati praticanti l'attività sportiva, minori spese ed oneri gestionali, ecc...)
- g) per “**EPS**”, ente di promozione sportiva, associazione che, una volta ottenuto il riconoscimento CONI, ha come scopo statutario la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative, formative, amatoriali;
- h) per “**FSN**”, federazione sportiva nazionale, associazione che, una volta ottenuto il riconoscimento CONI, organizza e promuove la pratica di un determinato sport a livello nazionale e sviluppa la preparazione psico-fisica degli atleti nelle singole discipline sportive a carattere agonistico, dalle attività di base fino all'attività sportiva di altissimo livello (olimpiadi);
- i) per “**FSI**”, federazione sportiva internazionale, soggetto analogo al FSN, ma a livello internazionale;
- j) per “**DSA**”, disciplina sportiva associata, associazione che, una volta ottenuto il riconoscimento CONI, si occupa di attività sportive legate a una disciplina o a un gruppo di discipline affini. Differisce dalla “Federazione” (FSN – FSI) in quanto si occupa di discipline che:
 - hanno un carattere principalmente ludico / ricreativo, pur dando l'immediata percezione di attività di carattere sportivo (es. la dama, il bridge o gli scacchi...).
 - pur avendo una componente fisica preponderante e immediatamente percepibile, sono ancora “giovani” e non ancora riconosciute come sport olimpici;
- k) per “**CONI**”, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, organizzazione che ha lo scopo di curare l'organizzazione dello sport italiano, compresa la premiazione degli atleti per farli partecipare ai giochi olimpici;

- l) per **“APS”**, associazione di promozione sociale, associazione riconosciuta o non riconosciuta, movimento o aggregazione sociale costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro (non profit);
- m) per **“ODV”**, organizzazione di volontariato, organismo liberalmente costituito al fine di svolgere un'attività senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (sono anche ONLUS);
- n) per **“società / associazioni sportive agonistiche”**, le SSD/ASD che risultano iscritte e partecipanti a campionati indetti dalle FS, DSA o EPS riconosciuti dal CONI;
- o) per **“società / associazione sportiva professionistiche”**, le SSD/ASD aventi tesserati la cui fonte primaria di lavoro sia individuata nell'organizzazione sportiva;
- p) per **“utente/cittadino singolo aggregato”**, un cittadino singolo che richiede l'accesso all'impianto sportivo allo scopo di costituire gruppi spontanei con altri cittadini per praticare un'attività sportiva di squadra, pur non facendo parte di nessun soggetto formalmente costituito;
- q) per **“forme di utilizzo”** e **“forme di gestione”**, rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- r) per **“assegnazione”**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione (o chi per essa) assegna gli spazi di un impianto sportivo per lo svolgimento di attività ivi praticabili, in quanto autorizzate e compatibili con le caratteristiche dell'impianto stesso;
- s) per **“tariffe”**, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione (o a chi per essa), per l'uso degli impianti sportivi.

Art.2 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni regionali.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature/strumentazioni in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Con il presente regolamento l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) dare piena attuazione alle vigenti disposizioni in materia di sport, intendendosi per tale qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati anche competitivi, favorendo in ogni modo la pratica delle discipline sportive e di ogni tipologia di attività motorio-sportiva e ricreativa sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, con particolare riferimento alle categorie considerate “deboli”: minori, diversamente abili, anziani ultrasessantenni;
 - b) stabilire criteri generali e obiettivi per garantire un affidamento trasparente della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e un uso trasparente e generalizzato, in quanto strumenti indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto a) e soddisfare gli interessi generali della collettività; a tali fini, a prescindere dalle caratteristiche tecniche e strutturali e dalla loro classificazione, ai sensi del successivo art.3, la gestione degli impianti sportivi deve

essere attuata in termini di servizi resi alla collettività, con una funzione sociale di diffusione e promozione dello sport, al di fuori di una logica di profitto d'impresa, mediante l'adozione di tariffe "calmierate"; in particolare per le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, mediante la definizione di criteri obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

- c) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- d) realizzare il principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, tramite una gestione a valenza sociale, in collaborazione con soggetti no profit quali ASD o SSD, che sono anche i principali utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che possa definirsi "partecipata";
- e) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- f) ottenere una conduzione degli impianti la più economica ed efficace possibile.

Art.3 - Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi Comunali, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:

- a) **IMPIANTI DI BASE (TIPO A)** - Sono da considerare tali gli impianti ricompresi in un'unica area, destinati alla pratica di una sola disciplina sportiva, al chiuso o all'aperto (impianto monovalente al chiuso o all'aperto), che hanno struttura limitata e che sono destinati ad attività di promozione sportiva, anche agonistica, di formazione fisica, sociale e ludico-ricreativa, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale.
- b) **COMPLESSI SPORTIVI (TIPO B)** - Sono da considerare tali le strutture articolate e complesse ricomprese in un'unica area con più spazi di attività, anche condivisi, destinati alla pratica di discipline sportive diverse (impianto polivalente al chiuso o all'aperto) e, prioritariamente, al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino o anche di ambito sovraterritoriale esistenti nel territorio, anche per attività a livelli agonistici, e allo svolgimento di manifestazioni rilevanti, aventi in comune elementi costitutivi, spazi accessori e/o servizi.
- c) **IMPIANTI SCOLASTICI (TIPO C)** - Sono da considerare tali gli impianti afferenti ad istituzioni scolastiche e destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza. Nelle fasce orarie libere sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività, rispettandone i requisiti di igiene e sicurezza.

2. La prima individuazione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Castelnuovo di Sotto, secondo la classificazione di cui al precedente comma 1, è stabilita nell'allegato A al presente regolamento e può essere rivista periodicamente, con provvedimento della Giunta Comunale, in base alla modifica delle caratteristiche degli impianti stessi.

3. Gli impianti sportivi possono essere classificati anche in funzione di particolari caratteristiche correlate ad attività sportive tipiche cui essi sono dedicati.

4. L'utilizzo occasionale degli impianti, per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi, non comporta la modifica della classificazione generale; unica condizione è una preventiva valutazione in merito all'adeguatezza dell'impianto e al possesso dei necessari requisiti strutturali e documentali richiesti in relazione al tipo d'attività che si intende praticarvi.

Capo II° – Forme di gestione

Art. 4 - Forme di gestione degli impianti sportivi e potenziali soggetti affidatari

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Castelnovo di Sotto possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) di norma, mediante affidamento in concessione della gestione, in via preferenziale, a SSD, ASD, EPS, DSA e FSN che abbiano assunto le forme e siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti e dal presente regolamento, che possono anche presentarsi in forma associata, i quali dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure selettive, oppure direttamente, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dal presente regolamento;
- b) mediante affidamento in concessione della gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a), solo nel caso in cui i soggetti di cui al precedente punto a) non abbiano dimostrato interesse o non siano in possesso dei requisiti previsti;
- c) tramite persone giuridiche appositamente costituite, intendendosi per tali associazioni, fondazioni, aziende speciali, in attuazione delle vigenti norme;
- d) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità, comunque subordinatamente all'effettiva possibilità di reperire, internamente o esternamente, risorse professionalmente adeguate per la gestione, sia in termini qualitativi che quantitativi.

2. L'affidamento in concessione della gestione prevede che il soggetto individuato come terzo gestore (o concessionario) si faccia carico, in tutto o in parte, del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture. In considerazione del fatto che tali tariffe sono stabilite in modo calmierato, **prioritariamente per soddisfare esigenze di tipo sociale e consentire un accesso generalizzato da parte della potenziale utenza**, di norma, ove il terzo gestore sia anche utilizzatore dell'impianto per attività di allenamento e/o di gara, nell'ambito di discipline sportive praticate direttamente dall'affidatario stesso, **non sarà** tenuto al pagamento di un canone al Comune. Valutazioni specifiche dovranno, in ogni caso, essere effettuate caso per caso, in relazione alla rilevanza economica degli impianti, con l'atto di indirizzo di cui al successivo art.7 comma 2.

3. L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale/profit, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente (vedi successivo art.12).

Art.5 - Utilizzo degli impianti sportivi

1. L'utilizzo degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini, singoli, aggregati o associati ad organizzazioni formalmente costituite, a condizione che l'attività da svolgere sia compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti stessi e con la loro disponibilità, in relazione alla programmazione effettuata per la stagione sportiva di riferimento.

2. L'Ufficio Sport o i relativi gestori, ove previsti, provvedono alla programmazione dell'utilizzo di ogni impianto sportivo per ciascun anno sportivo (stagione sportiva), definendo un calendario di assegnazione degli spazi e delle attività, sulla base delle richieste pervenute per ciascun impianto, nel rispetto delle priorità stabilite dal presente regolamento (vedi successivo art.19).

Art.6 - Attività sportive realizzate negli impianti e uso pubblico/sociale degli stessi

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività/discipline sportive, ricreative e sociali, di interesse pubblico.

2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport e di attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi, anche associativi, e delle scuole che svolgono attività sportive definite di pubblico interesse, in base al principio del pluralismo, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi, sono considerati i seguenti tre livelli:

a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività motoria a favore dei diversamente abili e degli anziani ultrasessantenni, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, che rendono effettivo l'uso pubblico degli impianti sportivi per il miglioramento della condizione fisica e psichica, come attività di integrazione sociale, formativa ed educativa, e l'attività di tipo sociale e/o ricreativa promossa in specifiche manifestazioni/iniziative organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;

b) attività sportive di rilevante interesse pubblico: le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da FSD, FSI, DSA, riconosciuti dal CONI, che possono consentire l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi, quando garantiscano forme di promozione dello sport, soprattutto a livello giovanile;

c) attività sportive di interesse pubblico: le attività riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali amatoriali organizzati da EPS riconosciuti dal CONI e l'attività sportiva dei cittadini singoli aggregati, che rendono effettivo l'uso pubblico degli impianti sportivi come attività sociale e ricreativa che favorisce lo sviluppo delle relazioni sociali e il miglioramento degli stili di vita ai fini della tutela della condizione fisica e psichica dei cittadini.

Titolo II° – Disciplina della gestione degli impianti sportivi

Capo I° – Disciplina dell'affidamento della gestione

Art.7 – Normativa, requisiti e criteri applicabili

1. Alle procedure di affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali di cui al presente regolamento a soggetti terzi, si applica il combinato disposto della vigente legislazione speciale nazionale e regionale e del vigente codice dei contratti, ove applicabile, sulla base del valore di stima di ciascuna singola procedura.

2. L'affidamento in concessione della gestione ha luogo previa valutazione delle caratteristiche dell'impianto e delle attività oggetto della gestione; a tali fini l'Amministrazione, con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale, valuta, in relazione ad ogni procedura di affidamento, l'eventuale rilevanza economica dell'impianto e, di conseguenza, il valore di stima del contratto, determinando, di conseguenza, l'importo dell'eventuale canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale contributo economico che si intende assegnare a sostegno di specifiche attività sportive e/o dell'eventuale corrispettivo che si intende corrispondere a fronte della gestione, e stabilisce i criteri di massima per la valutazione dei progetti gestionali, ai sensi del successivo art.11.

Art.8 – Affidamento diretto della gestione

1. L'affidamento diretto della gestione può avere luogo solo per gli impianti sportivi di dimensioni modeste, valutati senza rilevanza economica e comunque rientranti nell'ambito della classificazione degli impianti sportivi TIPO A (impianti sportivi di base) di cui al precedente art.3 comma 1, qualora sussistano tutte le ulteriori condizioni previste dalla vigente legislazione, comunque nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, previo riscontro dell'effettivo interesse alla gestione, eventualmente mediante ricorso ad appositi avvisi informativi da pubblicarsi per un periodo non inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni in materia, da parte dei soggetti di cui al precedente art.4 comma 1a) che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo art.10.

Art.9 – Affidamento della gestione mediante confronto concorrenziale

1. Trattandosi di concessione di pubblico servizio, si applicano i principi generali e le vigenti disposizioni ed orientamenti in materia.

Art.10 - Requisiti soggettivi per la partecipazione alle procedure

1. I requisiti soggettivi che gli interlocutori potenzialmente interessati devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività gestionali da realizzare, oltre ai requisiti generali per la partecipazione a procedure finalizzate alla stipula di contratti pubblici (non sussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessione stabiliti all'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016, non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui al citato art.80 né in nessuna delle altre situazioni previste da vigenti disposizioni normative che prevedano l'esclusione dalla contrattazione con la P.A.), sono stabiliti con la delibera di indirizzo di cui al precedente art.7 comma 2, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'impianto, favorendo, in ogni caso, la più ampia partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

Art.11 - Criteri generali per la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione

1. L'Amministrazione, con l'atto di indirizzo di cui al precedente art.7 comma 2, stabilisce i criteri di massima per la valutazione dei progetti gestionali in ogni caso di procedura selettiva.

2. La selezione dei partecipanti avrà luogo a cura di un'apposita Commissione giudicatrice nominata con le modalità stabilite dalla normative vigente in materia, che valuterà il Progetto gestionale allo scopo di ottenere la massima ottimizzazione dell'uso dell'impianto e la massima economicità della gestione, sulla base dei seguenti elementi tecnico – qualitativi ed economico - quantitativi, in ordine di priorità, cui saranno attribuiti, in sede di approvazione dell'avviso, specifici punteggi, in relazione alle particolari caratteristiche e peculiarità degli impianti da gestire e alle connesse attività sportive praticabili negli impianti stessi:

PROGETTO GESTIONALE (ELEMENTI TECNICO - QUALITATIVI)

❖ ELEMENTO 1 - Quadro organizzativo-prestazionale

A) esperienza nel settore valutabile in termini di analogia con le attività gestionali da svolgere nell'impianto da affidare in gestione;

B) conduzione tecnica: descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania e delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo che si conta di attuare (desumibili dal *Piano di conduzione tecnica* da allegare alla domanda);

C) qualità e organizzazione del personale:

C1 - struttura organizzativa del soggetto partecipante

C2 - qualificazione professionale ed esperienziale degli istruttori, degli allenatori e degli operatori che saranno utilizzati per le varie attività sportive che si intende praticare nell'impianto, in relazione alla *Proposta programmatica di utilizzo* di cui al successivo punto D; a tali fini le attività sportive che sono svolte all'interno degli impianti dovranno essere impartite e curate da personale qualificato come idoneo dalle Federazioni di appartenenza, con riferimento allo sport praticato, con documentazione da esibire, a richiesta, all'Amministrazione Comunale. Inoltre, ove sia praticato l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona, è necessaria la presenza di personale debitamente qualificato, nel rispetto dell'art.10 "*Tutela dei praticanti*" della L.R.13/2000 "*Norme in materia di sport*".

C3 - qualificazione professionale ed esperienziale dei custodi / guardiani / addetti alla custodia e alla manutenzione ordinaria dell'impianto che si intende utilizzare.

❖ ELEMENTO 2 - Ottimizzazione dell'uso della struttura/impianto e relative attrezzature

D – proposta programmatica di utilizzo evidenziante le tipologie di utenza che si intende "intercettare", relative modalità di attrazione, orari di apertura, attività sportive che si intende attivare e ulteriori prassi che si intendono adottare per ottimizzare al massimo l'uso dell'impianto sfruttandone le relative potenzialità da parte di ogni tipo di utenza, singola, aggregata o associata, compatibilmente alle caratteristiche della struttura/impianto e alle disposizioni di legge vigenti, privilegiando proposte progettuali che siano complementari e innovative, rispetto all'offerta già presente sul territorio, rivolte ai minori, ai diversamente abili, agli anziani ultrasessantenni (desumibile dal *Piano di utilizzo* da allegare alla domanda).

La proposta programmatica di utilizzo dovrà evidenziare anche se e, in tal caso, come, l'affidatario intende utilizzare l'impianto sportivo per discipline sportive praticate direttamente, tramite proprie squadre e propri tesserati per attività di allenamento e/o di gara, nonché i prezzi di ingresso che intende praticare, in caso di gare con ingresso del pubblico non gratuito.

❖ **ELEMENTO 3 – Equilibrio economico/finanziario**

E - Formulazione di una proposta di Piano tariffario per l'uso degli impianti e per la partecipazione alle singole attività sportive proposte (uso degli impianti per attività di squadra, singole, allenamenti, partite, svolgimento di corsi, abbonamenti per le varie attività, ecc...) che dia comunque la garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario per l'intera durata della gestione.

La proposta di Piano tariffario per l'uso degli impianti dovrà essere formulata come previsto al successivo art.23, in relazione alle tipologie di utilizzo dell'impianto e al tipo di attività che sono praticate, come segue: tariffe orarie, per l'uso saltuario degli spazi; tariffe periodiche (abbonamenti), per l'uso continuativo degli spazi (abbonamenti annuali per l'intera stagione sportiva, mensili, trimestrali, ecc...); tariffe per attività di squadra/di gruppo, tariffe per attività individuali (corsi, fitness, ecc...).

Le tariffe ordinarie degli impianti dovranno, in ogni caso, essere stabilite in importi popolari, allo scopo di consentire l'accesso il più possibile generalizzato da parte dell'utenza potenzialmente interessata, in considerazione della valenza prettamente pubblica/sociale dell'impianto, anche in relazione all'eventuale corrispettivo/contributo corrisposto dal Comune, e prevedere le seguenti maggiorazioni e riduzioni:

- maggiorazioni per l'uso invernale e/o serale e/o festivo;
- maggiorazioni in caso di utilizzo per manifestazioni extrasportive (concerti, feste, ecc...) o anche sportive, quando, per la loro importanza/risonanza, assumano la connotazione di "evento";
- maggiorazioni in caso di utilizzo per gare, partite o altre iniziative con pubblico pagante;
- riduzioni proporzionate alla durata dell'utilizzo continuativo, prevedendo come utilizzo continuativo massimo la stagione sportiva (es. abbonamenti annuali, trimestrali, mensili, ecc...);
- riduzioni in caso di utilizzo per iniziative con finalità benefiche;
- ulteriori riduzioni in base al tipo di attività praticata e ai suoi contenuti di interesse pubblico, con riferimento ai livelli di rilevanza a), b) e c) del precedente art.6 comma 3, e al target cui l'attività è rivolta (minori, anziani ultrasessantenni, diversamente abili e relative associazioni portatrici di interesse di tali categorie).
- In particolare - per gli utenti di Castelnuovo di Sotto - le tariffe dovranno essere ridotte, rispetto alle ordinarie tariffe praticate sul mercato per l'uso di impianti analoghi, di una percentuale orientativamente non inferiore all'incidenza dell'eventuale contributo e/o corrispettivo erogato dal Comune rispetto alle entrate previste al Piano Economico Finanziario di cui al successivo punto F.

Il piano tariffario, ove rispettoso dei criteri di cui sopra, sarà adottato dall'Amministrazione Comunale ai sensi del successivo art.23.

F – Piano Economico Finanziario, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate (tenendo conto delle ipotesi tariffarie di cui al precedente punto E) e delle uscite preventivabili nel periodo di riferimento (quadro di budget) che dia la dimostrazione del mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario (presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria) per tutto il periodo della gestione, evidenziando le metodologie che si intenderanno adottare

per razionalizzare i budget e ridurre i costi fissi (per *convenienza economica* si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco del periodo di efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per *sostenibilità finanziaria* si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento).

PREZZO (ELEMENTO ECONOMICO - QUANTITATIVO)

- ❖ **Corrispettivo richiesto al Comune**, entro i limiti dell'importo eventualmente messo a disposizione da quest'ultimo, finalizzato a garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione (precedente punto F) e le ipotesi tariffarie opportunamente calmierate per soddisfare esigenze di tipo sociale e consentire l'accesso generalizzato agli impianti (precedente punto E).
- 3. L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura selettiva la formalizzazione di specifiche garanzie, sia in relazione alla selezione che all'atto regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

Art.12 - Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale/profit, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali il "*partnerariato*" di cui al Codice dei contratti vigente.
2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

Art.13 - Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione

1. L'Amministrazione, ove vi siano le condizioni, può procedere alla gestione degli impianti sportivi anche tramite aziende speciali, anche consortili, società in house, associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative vigenti.

Art.14 – Modalità di affidamento

1. L'Amministrazione, con l'atto di indirizzo di cui al precedente art.7 comma 2, completo dei pareri tecnici dei Responsabili dei programmi "sport" e "gestione dei beni demaniali e patrimoniali", stabilisce gli indirizzi generali finalizzati all'avvio della relativa procedura selettiva, nel rispetto di quanto stabilito al successivo Capo II°.
2. L'approvazione degli avvisi e di ogni altro atto o documento, compreso quello di affidamento, sulla base del presente regolamento, avviene a cura dei competenti organismi tecnici.

Capo II° – Formalizzazione del rapporto di affidamento della gestione

Art.15 - Rapporto tra Amministrazione e soggetto affidatario della gestione

1. Il rapporto tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario della gestione, in base alle procedure di cui ai precedenti articoli, si configura come "concessione di pubblico servizio" ed è formalizzato con specifico atto in cui sono disciplinate le clausole e le condizioni generali per la gestione dell'impianto. In linea generale, e in estrema sintesi, le clausole e le condizioni previste nell'atto di concessione dovranno riguardare i seguenti aspetti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) definizione delle modalità di consegna dell'impianto e dello stato di conservazione del medesimo a cura dei servizi tecnici titolari della gestione del patrimonio immobiliare;
- b) garanzia dell'accessibilità dell'impianto a tutti i cittadini, singoli, associati o aggregati, con disposizioni sulla programmazione e sulle priorità di utilizzo, in materia di apertura, di chiusura e di regolazione dei rapporti tra gestore e gli altri soggetti fruitori, nel rispetto dei criteri stabiliti al successivo Capo III° del presente Titolo, avendo comunque come principio generale la massima fruibilità e ottimizzazione dell'uso dell'impianto, nel rispetto delle tariffe previste per l'uso dell'impianto approvate dalla Giunta Comunale (si veda successivo art.23);
- c) riserva di utilizzo da parte del Comune per propri fini istituzionali (es.elezioni), emergenziali (es.protezione civile), esercitazioni, manifestazioni e iniziative varie; in tal caso le attrezzature di esclusiva proprietà del terzo gestore e/o delle associazioni/società sportive assegnatarie degli impianti/spazi non potranno essere utilizzate da terzi;
- d) evidenza delle eventuali attività di promozione sportiva da svolgersi sul territorio;
- e) obbligo di allegare e di rispettare il **Piano di utilizzo** e il **Piano di conduzione tecnica** contenenti gli impegni assunti dal gestore ai fini della relativa gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali, e relativi obblighi di aggiornamento, ove necessario; in caso di procedura selettiva, essendo stati già presentati in sede di offerta, come proposta gestionale dell'impianto, sarà possibile fare riferimento ai piani presentati in tale sede;
- f) oneri a carico del gestore (di norma: utenze, tributi, spese di ordinaria manutenzione, custodia/guardiania, pulizie, spese per la sicurezza e ogni altra spesa necessaria alla conservazione e all'ordinario funzionamento dell'impianto); si precisa, a tali fini, che:
 - f1. per manutenzione ordinaria deve intendersi, in linea generale, *l'insieme degli interventi* che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti quali, ad esempio, l'impianto elettrico o quello di riscaldamento, finalizzati comunque a garantire **l'integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l'aspetto esteriore dell'immobile;**
 - f2. per gli impianti minori, senza rilevanza economica, utilizzati per scopi esclusivamente sportivi ludici, sociali e/o ricreativi, le relative utenze – ad eccezione di quelle telefoniche - potranno essere mantenute in capo al Comune proprietario, a condizione che il terzo gestore si faccia parte diligente, garantendone un uso oculato e presidiando adeguatamente l'impianto, al fine di evitare inutili sprechi. La mancanza di tali adempimenti potrà costituire motivo di inadempienza contrattuale;

- g) modalità di controllo/verifica sulla gestione degli impianti affidati (si veda successivo art.24);
- h) oneri a carico del Comune (di norma: assicurazione ordinaria immobili, manutenzione straordinaria immobili e impianti tecnologici, a cura dei servizi tecnici titolari della gestione del patrimonio comunale, tranne che in caso di incuria, negligenza, trascuratezza del gestore;
- i) specifiche relative all'eventuale canone a carico del gestore in caso di suo utilizzo diretto, valutando la rilevanza economica o meno dell'impianto sulla base di un **Piano economico/finanziario presunto, tenendo in considerazione il fatto che le tariffe per l'uso degli impianti sono stabilite, ordinariamente, in modo calmierato, prioritariamente per soddisfare esigenze di tipo sociale e consentire un accesso generalizzato da parte della potenziale utenza; in tal caso, ove gli introiti fossero inferiori alle entrate potenziali in conseguenza di tale uso diretto, la relativa minore entrata non potrà, in ogni caso, essere posta a carico del Comune;**
- j) specifiche relative all'eventuale contributo massimo a carico del Comune, ove si intenda sostenere l'attività istituzionale sportiva del gestore, ove trattasi di associazione o società sportiva dilettantistica con finalità statutarie di promozione e valorizzazione dello sport;
- k) specifiche relative all'eventuale corrispettivo a carico del Comune quale compenso per il servizio di gestione effettuato (assoggettabile ad IVA);
- l) disposizioni in materia di effettuazione di pubblicità commerciale all'interno degli impianti (si veda successivo art.21);
- m)quadro delle responsabilità connesse alle attività di gestione di impianti sportivi, a salvaguardia dell'impianto e dei suoi utilizzatori, con particolare riferimento ai seguenti obblighi
- attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assolvendo a tutti gli obblighi connessi, per quanto di competenza del gestore;
 - attuazione delle disposizioni in materia pronto soccorso e di accesso ad apparecchi di defibrillazione;
 - attuazione delle disposizioni in materia di qualificazione del personale che opera nell'impianto in qualità di allenatore, preparatore, istruttore, così come stabilito nel Piano di utilizzo presentato;
 - attuazione delle disposizioni in materia di pubblico spettacolo/intrattenimento, acquisendo le relative agibilità, ove necessario;
 - sottoscrizione di idonee polizze assicurative a copertura delle specifiche responsabilità della gestione (rct e infortuni) anche in merito a fatti di uso e del comportamento del proprio personale nello svolgimento di attività previste dalla concessione e dalle norme regolamentari di uso degli impianti sportivi, anche in considerazione dell'uso pubblico/sociale dell'impianto;
- n) divieto di cessione del contratto e disposizioni in materia di eventuale sub-concessione di parti di attività, evidenziando gli obblighi del gestore, ai sensi delle vigenti disposizioni previste in materia dal codice dei contratti vigente;
- o) modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte del gestore, ed eventuali modalità di rescissione consensuale;
- p) penalità a carico del concessionario/gestore, applicabili in caso di inadempienza, da definire in fase tecnica, tenendo conto delle specifiche peculiarità dell'impianto;
- q) obblighi in materia di collocamento, assicurazioni obbligatorie, assicurazioni sociali, previdenziali e di sicurezza sul lavoro verso i propri dipendenti, collaboratori, incaricati, soci volontari, ecc..., e responsabilità connesse;

- r) obblighi previsti da specifiche norme (trasparenza, tracciabilità flussi finanziari, split payment, ecc...);
 - s) durata dell'affidamento, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art.17;
 - t) disposizioni in materia di garanzie, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti; gli importi minimi delle garanzie provvisoria e definitiva sono stabiliti dalla Giunta Comunale con la deliberazione di indirizzo di cui al precedente art.7 comma 2, in modo proporzionato alle dimensioni dell'impianto e al valore complessivo del contratto.
2. Gli atti con i soggetti affidatari della gestione dovranno, inoltre, contenere le seguenti clausole/condizioni:
- a) clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione; gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso;
 - b) causa di esclusione di cui all'art.53 co.16-ter, D.Lgs.vo 165/2001, riferite alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

Art.16 - Elementi particolari del rapporto tra amministrazione e terzo gestore

1. L'atto con il quale vengono disciplinati i rapporti tra l'Amministrazione e il terzo gestore può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, in relazione alle particolari caratteristiche strutturali dell'impianto di cui trattasi, quali, ad esempio, la possibilità di svolgere, da parte del gestore, ove vi siano gli spazi idonei, anche tramite sub-affidamento, attività di somministrazione di alimenti e bevande attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici. Tale attività potrà essere consentita a condizione che

- ✓ si svolga a cura e spese del gestore, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia
- ✓ siano acquisite tutte le pratiche amministrative e sanitarie previste per legge, che dovranno avere validità limitata al periodo di durata del rapporto
- ✓ si configuri come attività complementare rispetto a quelle di natura sportiva.

A tali fini il gestore dovrà esporre all'interno degli impianti, in modo ben visibile all'utenza, il listino prezzi dell'attività di somministrazione, con l'indicazione del prezzo dei servizi offerti - che non potranno essere superiori a quelli ordinariamente praticati negli ordinari esercizi pubblici - mentre non potrà apporre insegne, targhe o altri indicazioni all'esterno della struttura che pubblicizzino l'esercizio di tale attività. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione.

2. E' fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Art.17 - Durata dell'affidamento a terzi della gestione

1. L'affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale, in base agli articoli del Capo I° del presente Titolo, è commisurata, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività correlate, all'ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione e al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.

2. In relazione a quanto stabilito al precedente comma, si ritiene che la durata degli affidamenti in concessione per la gestione degli impianti sportivi di Castelnuovo di Sotto debba essere stabilita, in via ordinaria, in un periodo di cinque (5) anni; non potrà, di norma, essere inferiore a tre (3) anni né superiore a dieci (10) anni. La prospettiva

pluriennale di durata massima (dieci anni) è configurabile quando l'Amministrazione intenda affidare al gestore attività consistenti, con proiezione su più annualità e comportanti eventuali investimenti correlati

3. La durata può essere prorogata, sulla base di clausole espresse, per un periodo massimo di un (1) anno per la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione delle attività ed allo svolgimento delle procedure di selezione di un nuovo affidatario.

Capo III° – Disposizioni per l'assegnazione degli spazi all'interno degli impianti sportivi comunali

Art.18 - Destinatari dell'assegnazione di spazi e criteri di priorità

1. L'uso pubblico degli impianti è finalizzato a soddisfare gli interessi generali della collettività e pertanto, nell'assegnazione dei relativi spazi, è necessario salvaguardare l'assoluta imparzialità nei confronti delle ASD/SSD o dei cittadini che ne facciano richiesta, senza operare alcuna distinzione.

2. In caso di pluralità di richieste degli stessi spazi di un impianto sportivo per la medesima fascia oraria/periodo, ove non sia possibile un utilizzo contemporaneo (possibile in caso di attività individuali, corsi, o attività di squadra svolte in spazi utilizzabili separatamente, in autonomia), l'assegnazione sarà effettuata in base alla maggiore rilevanza dell'interesse pubblico, con riferimento al precedente art.6, comma 3, sulla base dei seguenti ordini di priorità, tenendo presente che, in ogni caso, la sede (in caso di organizzazione formalmente costituita) o la residenza del richiedente a Castelnovo di Sotto (in caso di cittadino singolo) costituisce titolo di priorità assoluto:

❖ Primo ordine di priorità

- a) istituzioni scolastiche di Castelnovo di Sotto, che rendono effettivo l'uso pubblico degli impianti sportivi come attività di integrazione sociale, formativa ed educativa, hanno priorità assoluta rispetto a qualsiasi altro utente, relativamente alle fasce orarie mattutine;
- b) iniziative dell'Amministrazione Comunale di tipo sportivo, sociale, ricreativo;
- c) squadre di ASD o SSD partecipanti a campionati/competizioni ufficiali delle FSN, FSI o DSA;
- d) squadre di ASD o SSD partecipanti a campionati/competizioni ufficiali degli EPS;
- e) APS o ODV che svolgono attività sociali, educative, formative e ricreative;
- f) soggetti economici profit, cittadini, singoli o aggregati in gruppi spontanei non formalmente costituiti.

❖ Secondo ordine di priorità (da applicare in caso di pari livello nel primo ordine)

Utenti del *Primo ordine di priorità* che si occupano istituzionalmente (risultante da statuto) di attività sportivo/motoria a favore di soggetti diversamente abili e/o con difficoltà psichica e/o sociale e/o di anziani ultrasessantenni, o di attività sportiva/formativa/educativa per preadolescenti e adolescenti;

❖ Terzo ordine di priorità (da applicare in caso di pari livello nel primo e secondo ordine)

Data di presentazione della richiesta.

3. Gli impianti, in ogni caso, non possono essere assegnati a soggetti che, in occasione di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto previsti in questo regolamento, ivi compreso il regolare pagamento delle tariffe vigenti.

4. Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di utilizzare gli impianti sportivi per le attività di cui al precedente articolo 15, comma 1c).

Art.19 - Modalità di utilizzo degli impianti

1. Gli impianti possono essere utilizzati:

- a) previa specifica richiesta di assegnazione dei relativi spazi (campi, frazioni di campo, sale...), di norma per lo svolgimento di attività sportive di squadra (da parte di organizzazioni associative, singoli utenti occasionali aggregati, ecc...);
- b) previa specifica richiesta di accesso ad attività sportive individuali e/o a corsi che si svolgono nell'impianto, in relazione alla sua tipologia, destinazione e all'offerta sportiva disponibile, in attuazione della proposta gestionale di utilizzo presentata in sede di affidamento (si veda precedente art.11 comma 2).

2. L'assegnazione degli impianti e relativi spazi viene calendarizzata valutando le richieste pervenute per ciascuna stagione sportiva, la compatibilità del tipo di attività sportiva che il richiedente intenda praticare con gli impianti e relativi spazi, gli ordini di priorità stabiliti al precedente articolo (in caso di sovrapposizione delle richieste) e le condizioni riportate al presente Capo III°.

3. Per ottenere l'assegnazione, i soggetti interessati devono presentare richiesta al competente Ufficio Sport o al terzo gestore (ove previsto) entro il 30 giugno precedente l'avvio della stagione sportiva successiva, indicando l'impianto / spazio di interesse, la motivazione, i giorni e gli orari orientativi di utilizzo. Le richieste di assegnazione devono essere formalizzate sull'apposito modulo e firmate dal legale rappresentante dell'associazione o dal singolo cittadino.

4. L'Ufficio Sport comunale, o il terzo gestore (ove previsto), sulla base delle richieste e degli ordini di priorità di cui al presente regolamento, definisce il calendario di utilizzo degli spazi per la stagione sportiva successiva e lo rende pubblico entro il 30 settembre.

5. Le richieste di utilizzo di spazi in giorni specifici per competizioni, manifestazioni sportive o eventi - che abbiano caratteristiche compatibili con le condizioni strutturali e documentali dell'impianto - devono essere fatte pervenire all'Ufficio Sport o al terzo gestore (ove previsto), almeno 15 gg. prima della loro effettuazione, il quale verifica ogni possibilità di collocarla, nell'ambito delle disponibilità residue della programmazione stabilita, nel rispetto della capienza dei locali e dei criteri di priorità di cui al precedente articolo, allo scopo di garantire la massima ottimizzazione dell'uso degli impianti stessi, pubblicizzando l'evento all'interno dell'impianto e sul sito web.

6. A prescindere dalla calendarizzazione degli spazi di cui ai precedenti commi, chiunque può, in qualunque momento, richiedere l'assegnazione di specifici spazi dell'impianto sportivo; l'Ufficio Sport o il terzo gestore (ove previsto), presa in carico la richiesta, dovrà verificare ogni possibilità finalizzata alla sua collocazione nell'ambito delle disponibilità residue del calendario d'utilizzo dell'impianto, nel rispetto della capienza dei locali e dei criteri di priorità di cui al precedente articolo, allo scopo di ottimizzare l'uso dell'impianto stesso, tenendo presente che gli spazi assegnati ad ASD, SSD, APS, ODV, sia per lo svolgimento di attività di squadra, di gruppo o individuali, non potranno essere accessibili a utenti singoli non associati al soggetto assegnatario. A tali fini, per garantire un equo utilizzo degli impianti ed evitare l'assegnazione di spazi in via esclusiva ad un unico soggetto, potranno essere individuate fasce orarie per l'utilizzo da parte di ASD, SSD, cittadini singoli o aggregati (vedi precedente art.11).

7. Gli impianti, spazi e relative attrezzature non possono, comunque, essere utilizzati in periodi in cui si svolgano attività di manutenzione / trattamento.

8. I servizi tecnici titolari della gestione del patrimonio comunale possono avviare autonomi controlli sull'utilizzo degli impianti, il rispetto della programmazione e l'effettiva ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture.

Art.20 – Disposizioni sull'accesso e l'uso di impianti, spazi e attrezzature e relative responsabilità

1. L'ingresso agli impianti è strettamente limitato al personale di servizio e di controllo dell'Amministrazione, del terzo gestore (ove previsto) e alle persone espressamente autorizzate, a norma dei regolamenti delle FS o EPS (arbitri, giudici ecc...); l'ingresso all'impianto è, inoltre, consentito, in numero comunque non superiore a quello previsto dalla capienza di ogni impianto e limitatamente al periodo di effettivo utilizzo:

- a) agli atleti, dirigenti, allenatori, responsabili delle organizzazioni associative assegnatarie degli spazi;
- b) agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/dirigente dell'associazione sportiva studentesca incaricato dal dirigente Scolastico;
- c) ai singoli cittadini assegnatari di spazi;
- d) agli spettatori, in caso di gare, manifestazioni o eventi aperti al pubblico, che siano anche muniti di biglietto di ingresso (ove previsto).

2. Gli assegnatari degli spazi/utilizzatori devono osservare la massima diligenza possibile nell'uso degli spazi, delle attrezzature/strumentazioni, dei servizi, utilizzandoli esclusivamente negli orari e per le finalità per cui l'assegnazione è stata concessa, per l'uso cui sono destinati; a tali fini devono:

- a) evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune o del terzo gestore (ove previsto);
- b) mantenere tutti i beni nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti. Il gestore (ove previsto) deve, in ogni caso effettuare controlli, segnalando all'Amministrazione gli eventuali danni rilevati;
- c) evitare di introdurre negli impianti automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo non autorizzato.

3. Se per esigenze legate all'organizzazione di specifiche iniziative l'assegnatario/utilizzatore ha necessità di integrare le attrezzature in dotazione all'impianto, deve presentare al personale di servizio dell'Amministrazione o del terzo gestore (ove previsto), insieme alla richiesta di assegnazione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti delle attrezzature/installazioni e la dichiarazione che solleva l'Amministrazione e il gestore da ogni responsabilità civile e penale. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile, e comunque entro l'orario concordato con il gestore, immediatamente dopo l'effettuazione dell'iniziativa, al fine di non pregiudicare l'utilizzazione dell'impianto per altre attività. La conclusione delle operazioni di smontaggio deve essere comunicata al gestore per consentire una tempestiva verifica delle condizioni dell'impianto; nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano completate nel termine convenuto, l'utilizzatore è tenuto a corrispondere al gestore l'importo corrispondente al mancato introito procurato.

4. Il soggetto richiedente che abbia ottenuto l'assegnazione di spazi, sia che si tratti di legale rappresentante di organizzazioni formalmente costituite, o di utente singolo aggregato, risponde personalmente, in via diretta ed esclusiva, assumendosi ogni responsabilità civile e penale:

- a) degli eventuali danni cagionati alle strutture, ai beni e alle strumentazioni/attrezzature utilizzate dai propri associati (ove trattasi di organizzazioni formalmente costituite) o dagli altri utenti singoli aggregati in gruppo

spontaneo (ove trattasi di utente singolo), nonché degli eventuali danni provocati dal pubblico che assiste, anche se provocati in conseguenza dell'operato, anche omissivo, delle persone eventualmente designate per la vigilanza; dispone, a tali fini, affinché siano rispettate le specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione o dal terzo gestore (ove previsto) nonché quelle previste per legge in materia di sicurezza, garantendo la presenza della squadra di emergenza per locali di pubblico spettacolo composta da soggetti abilitati, in caso di manifestazioni che lo richiedano, assumendosi la piena responsabilità relativamente al controllo degli accessi, nei limiti della capienza degli impianti, nonché per eventuali danni provocati a mobili, serramenti e strutture che si dovessero verificare durante l'evento sportivo;

- b) del regolare trattamento fiscale delle somme introitate per l'eventuale prezzo del biglietto di ingresso a gare, partite, altre iniziative a pagamento organizzate dal richiedente o per le quote associative, d'iscrizione o riferite a corsi/attività di insegnamento di discipline sportive individuali; il limite di vendita per i biglietti d'ingresso non potrà, in ogni caso, essere superiore a quello previsto nel verbale di agibilità rilasciato dalla CPVLPS (Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo);
 - c) dell'acquisizione delle eventuali licenze e/o autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive o di pubblico spettacolo/intrattenimento ulteriori rispetto a quelle già in dotazione all'impianto;
 - d) della tutela dei praticanti associati (ove trattasi di organizzazioni formalmente costituite) o aggregati (ove trattasi di gruppo spontaneo), acquisendo certificazioni mediche eventualmente previste per legge e/o garantendo il rispetto dell'art.10 della L.R.13/2000 (norme in materia di sport) e assicurando la presenza di personale debitamente qualificato, ove venga praticato l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona.
5. Il singolo richiedente autorizzato ad accedere ad attività individuali, risponde personalmente, in via diretta ed esclusiva, dei danni eventualmente cagionati alle strutture, ai beni e alle strumentazioni/attrezzature utilizzate.
6. In caso di utilizzo contemporaneo di un impianto (in cui siano presenti più spazi fruibili autonomamente) da parte di più organizzazioni formalmente costituite, eventuali danni non imputabili con certezza ad una di esse sono addebitati in parti uguali alle medesime. Analogamente si procede in caso di gruppi di utenti singoli aggregati.
7. I richiedenti/assegnatari/utilizzatori degli spazi sono tenuti a segnalare immediatamente all'Ufficio Sport comunale o al terzo gestore (ove previsto), eventuali danni rilevati e qualunque inconveniente che possa costituire impedimento all'esercizio della pratica sportiva o fonte di pericolo, rilevati durante l'utilizzo dell'impianto. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo utilizzatore della struttura.
8. La Giunta Comunale, tra le tariffe stabilite ai sensi dell'art.23, può prevedere un importo a titolo di cauzione che dovrà essere versato al Comune o al terzo gestore (ove previsto), dal richiedente che ottenga l'assegnazione di spazi per l'intera stagione sportiva (orientativamente da fine agosto alla fine di giugno) a garanzia del rispetto delle presenti disposizioni, che potrà essere utilizzata per ripristinare danni all'impianto.
9. Il mancato rispetto del presente Regolamento o delle disposizioni impartite dall'Ufficio Sport Comunale o dal terzo gestore (ove previsto), comporta la decadenza dall'assegnazione degli spazi.
10. L'Amministrazione e il terzo gestore (ove previsto) non rispondono di eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento di attività sportive.

11. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, con la richiesta di assegnazione di cui al precedente art.19 comma 3, gli interessati devono dichiarare di avere preso visione del presente regolamento, con particolare riferimento alle clausole e condizioni del presente articolo.

12. Gli utenti possono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente all'Ufficio Sport o al terzo gestore, ove previsto.

13. L'ufficio sport o il terzo gestore (ove previsto) è tenuto a vigilare, osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano gli impianti le norme di comportamento di cui al presente articolo; a tali fini, in ogni impianto devono essere affisse, in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico:

- a) il calendario annuale delle attività;
- b) le tariffe d'uso dell'impianto;
- c) le modalità d'uso e le specifiche responsabilità previste dal presente regolamento, al quale chiunque, a qualunque titolo frequenti l'impianto, deve tassativamente attenersi.

14. Il trattamento dei dati dei richiedenti deve avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs.196/03.

Art.21 - Pubblicità

1. All'interno degli impianti sportivi può essere effettuata pubblicità in forma sonora e visiva e possono inoltre essere esposti materiali promozionali delle attività sportive ivi praticate.

2. Sono a carico degli utilizzatori che ne richiedono l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché ogni altro tributo eventualmente previsto in applicazione delle vigenti norme e regolamenti comunali.

3. I messaggi e i materiali pubblicitari adottati devono, in ogni caso, essere conformi alla normativa vigente in materia, al Regolamento comunale sulla pubblicità, nel rispetto del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della stampa. Non possono, in particolare, contenere messaggi od informazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l'uso di tabacco, alcolici, farmaci o che in qualche modo richiamino stili di vita contrari alla morale corrente o comunque non adatti alla lettura e alla visione di minori (per es. in materia di consumo di droghe o di abitudini o comportamenti sessuali), che violino la privacy di persone fisiche che non siano personaggi pubblici, che ritraggono immagini di minori chiaramente riconoscibili.

4. L'ufficio sport o il terzo gestore (ove previsto) vigila in merito al rispetto del presente articolo.

Art.22 - Penalità e sospensioni

1. Comportano la sospensione o la revoca dell'assegnazione degli spazi dell'impianto da parte del Comune o del terzo gestore (ove previsto):

- a) il mancato pagamento delle tariffe dovute al Comune o al terzo gestore (ove previsto) entro i termini convenuti;
- b) la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

2. L'Amministrazione, tramite le competenti strutture tecniche, e il terzo gestore, ove previsto, svolgono controlli periodici sulle modalità di utilizzo dell'impianto sportivo e delle relative attrezzature; a tale scopo, gli assegnatari/utilizzatori sono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione, gli assegnatari/utilizzatori devono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni concessi in uso.

4. L'assessorato allo Sport, l'assessorato ai Lavori Pubblici, tramite i competenti uffici, o il terzo gestore, a seconda della competenza, possono comunicare, in tempo utile, alle società o gruppi le eventuali sospensioni dell'utilizzo dell'impianto sportivo dovute a:

- a) utilizzi temporanei e straordinari da parte degli istituti scolastici
- b) interventi di manutenzione non procrastinabili o qualora vi sia pregiudizio, per la salvaguardia degli impianti stessi e della sicurezza degli utenti.

Art.23 – Criteri per la definizione delle tariffe

1. L'utilizzo degli impianti sportivi è assoggettato al pagamento, di norma anticipato, di specifiche tariffe.

2. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono approvate dalla Giunta Comunale, di norma annualmente, con validità per ciascuna stagione sportiva, che valuterà le proposte del terzo gestore, ove previsto, tenendo in considerazione la necessità di soddisfare precise esigenze sociali/di interesse pubblico, per cui potranno essere diversificate in relazione a:

- a) all'utilizzo da parte di singoli, di squadre, di ASD o SSD;
- b) alla natura e al livello dell'attività sportiva praticata;
- c) alla tipologia di utilizzo (partite gratuite o con prezzo di ingresso, allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive occasionali, ecc...);
- d) al periodo e alla frequenza di utilizzo (es. abbonamenti per l'uso stagionale, trimestrale, mensile, giornaliero, orario, ecc...);
- e) al periodo temporale di utilizzo (festivo, feriale, notturno, diurno...);
- f) alla tipologia di impianto, tenendo in considerazione i costi di gestione dell'impianto, sempre tenendo conto dell'uso sociale e non commerciale degli impianti, in applicazione dei principi di cui al precedente art.2;
- g) al target e alle finalità dell'utilizzo (agonistiche, sociali, educative ecc...), considerando la necessità di favorire l'accesso delle seguenti categorie di soggetti:
 - ✓ residenti
 - ✓ residenti minori, anziani ultrasessantenni, diversamente abili
 - ✓ attività non agonistiche e di promozione dell'attività sportiva in senso generale.

3. In caso di affidamento esterno della gestione degli impianti, tutte le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per l'utilizzo degli impianti stessi, ai sensi del presente articolo, devono essere rimosse dal terzo gestore, che le introita nel proprio bilancio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale, fatta eccezione per le quote associative (ove trattasi di associazioni), per l'eventuale prezzo del biglietto di ingresso per gare, partite o altre iniziative a pagamento o per le quote specificatamente riferite alla frequenza a corsi/attività di insegnamento di discipline sportive, che sono introitate dai rispettivi assegnatari. In caso di assegnazione dell'uso degli impianti a soggetti economici castelnovesi che realizzano corsi/attività di insegnamento di discipline sportive usufruendo di riduzioni tariffarie specifiche, tali soggetti dovranno applicare, nei confronti dei loro utenti residenti a Castelnovo di Sotto, tariffe individuali ridotte rispetto a quelle praticate sul mercato per analoghe attività, di una percentuale approssimativamente non inferiore alla percentuale di incidenza del contributo/corrispettivo erogato dal Comune sulle entrate complessive previste nel

Piano Economico Finanziario di cui al punto F del precedente articolo 11. Tali tariffe, prima di essere applicate, sono comunicate alla Giunta Comunale, che può richiederne la modifica, in applicazione del presente comma; decorsi 15 giorni dalla comunicazione, in mancanza di richieste in tal senso, devono intendersi approvate. L'eventuale applicazione in violazione del presente comma comporta la revoca automatica dell'assegnazione dello spazio richiesto.

4. La Giunta Comunale può prevedere l'esenzione dal pagamento delle tariffe per soggetti o nuclei familiari svantaggiati o in situazione di difficoltà socio-economica risultanti da specifiche progettualità a cura del competente servizio sociale, da cui risultino i benefici che potrebbero derivare dallo svolgimento di attività sportive negli impianti in oggetto.

Titolo III° – Verifiche e disposizioni finali

CAPO I° – Verifiche e controlli

Art.24 - Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione

1. L'Amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi.
2. Le metodologie di controllo della gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi sono precisati negli atti di affidamento in concessione e possono prevedere anche sistemi di autocontrollo, organizzati dagli affidatari, che dovranno essere basati, in ogni caso, sull'individuazione di elementi-chiave, con riferimento ai seguenti aspetti della gestione:
 - a) ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto, verificando il quadro delle prestazioni complessive evidenziato dal calendario annuale;
 - b) rispetto delle priorità e dei criteri in materia di assegnazione degli impianti;
 - c) effettivo svolgimento dell'ordinaria attività di manutenzione, conservativa e di funzionamento, mediante specifici sopralluoghi, effettuati in qualunque momento, almeno una volta l'anno da parte delle strutture tecniche che si occupano della gestione/manutenzione dei beni immobili comunali, con evidenza del fatto che, in caso di danni rilevati rispetto allo stato iniziale non derivanti dal normale deterioramento d'uso ma dovuti ad incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, ecc... da parte del Concessionario o da terzi, le relative riparazioni e ripristini dovranno essere effettuati a cura e spese del Concessionario, sotto il controllo delle citate strutture tecniche, con possibilità del Comune di rivalersi sulle garanzie e/o di ridurre eventuali contributi e/o corrispettivi, di un importo corrispondente ai lavori da effettuare. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori manutentivi di spettanza, ritenuti necessari per un corretto utilizzo dell'impianto, diffidando il Concessionario affinché proceda entro un dato termine. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione dispone la revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuarli direttamente, con addebito delle relative spese al Concessionario;
 - d) rispetto degli effettivi livelli qualitativi e quantitativi concordati nell'atto di affidamento in concessione.
3. Gli atti di affidamento in concessione possono, altresì, prevedere metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti tramite specifiche operazioni di "*customer satisfaction*", nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell'impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato.
4. L'Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi e prevedere, altresì, specifiche penalità e sanzioni da irrogarsi a fronte di inadempienze da parte del terzo gestore.

Art.25 – Rendiconto della gestione degli impianti sportivi

1. Il terzo gestore, al fine di consentire al Comune di monitorare costantemente l'andamento dell'attività gestionale dell'impianto, la corretta allocazione dei rischi, al

fine di valutarne la qualità e il costante mantenimento dell'equilibrio economico, oltre alla congruità degli importi di eventuali contributi eventualmente assegnati per sostenere specifiche progettualità che possano svolgersi all'interno degli impianti, si impegna a trasmettere annualmente all'Ufficio Sport del Comune, entro 1 mese dal termine del periodo di riferimento del proprio bilancio, un rendiconto economico gestionale riferito all'ultimo esercizio chiuso, composto da:

- a) calendario stagionale di effettivo utilizzo dell'impianto evidenziando l'utenza che lo ha utilizzato;
- b) elenco delle iniziative e delle manifestazioni organizzate all'interno dell'impianto;
- c) elenco delle attività di manutenzione ordinaria realizzate sull'impianto;
- d) bilancio della gestione dell'impianto affidato.

2. La trasmissione della documentazione sopra citata, oltre al rispetto degli impegni assunti con l'atto di affidamento in concessione della gestione, è condizione necessaria per l'erogazione del corrispettivo (acconto e/o saldo) e dei contributi di cui al comma 1, eventualmente previsti a favore del terzo gestore; gli eventuali contributi, in ogni caso, non possono essere corrisposti in un importo superiore al saldo passivo, effettivamente riscontrato dal relativo rendiconto, della progettualità per la quale sono stati assegnati.

Art.26 - Disposizioni transitorie e di rinvio

1. L'Amministrazione adeguerà le disposizioni del presente regolamento ad ogni eventuale modifica successiva delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti.
2. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e i criteri attualmente vigenti in materia presso il Comune di Castelnuovo di Sotto, ove incompatibili con le norme in esso contenute.

Art.27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Classificazione degli impianti sportivi castelnovesi

(art. 3, comma 1 del regolamento)

Tipo di impianto A

Impianto di calcio di Castelnuovo di Sotto (capoluogo) via Prati Landi 1, censito al N.C.E.U. al foglio 38, mappale 1, comprensivo di:

- a) campo da calcio con relativo impianto di illuminazione;
- b) struttura comprendente spogliatoi e locale magazzino;
- c) tribune con annesso locale per sede sociale e servizi igienici pubblici;
- d) recinzione.

Impianto di calcio di Meletole, via Melegari, censito al N.C.E.U. Foglio 6 mappale 253 sub. 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 16, comprensivo di:

- a) campo da calcio con relativo impianto di illuminazione
- b) struttura comprendente spogliatoi e locale magazzino
- c) tribune con annesso locale per sede sociale e servizi igienici pubblici;
- d) pronto soccorso pubblico, ingresso, wc disabili, antibagno, sala civica polisportiva, ripostiglio, wc, spogliatoio, ingresso, laboratorio, locali adibiti a socializzazione;
- e) recinzione.

Tipo di impianto B

Impianto sportivo di Castelnuovo di Sotto (capoluogo), Via S.Andrea, Via Della Repubblica, censito al N.C.E.U. al foglio 29, mappale 207,208,209, comprensivo di:

- a) palazzetto dello Sport comprensivo di gradinate, campo da gioco polivalente, spogliatoi, sala deposito attrezzature e disimpegno; centrale termica
- b) palestra scolastica di Via S.Andrea, comprensiva di
 - **3 sale polivalenti idonee per attività di varia natura** (fitness, danza, judo, ecc...)
 - un campo da gioco;
 - relativi spogliatoi;
- c) area da gioco esterna (pista polivalente);
- d) palestrina posta in adiacenza al corpo principale sul lato nord e prospiciente viale della Costituzione;
- e) spazi/locali di servizio adibiti a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti/bevande.